



# COMUNE DI PAGNO

PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
I.R.P.E.F.**

# INDICE

<b>Art.</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>Art.</b>	<b>RUBRICA</b>
1	Istituzione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.	9	Pubblicità del regolamento e degli atti.
2	Oggetto del Regolamento	10	Rinvio dinamico
3	Soggetto attivo	11	Tutela dei dati personali
4	Soggetto passivo	12	Rinvio ad altre disposizioni
5	Determinazione dell'aliquota		
6	Modalità di versamento		
7	Funzionario Responsabile		
8	Sanzioni e interessi		

## **Art. 1**

### **Istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.**

1. Il Comune di Pagno istituisce l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nel rispetto dell'art. 5 – comma 1 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

## **Art. 2**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1 – comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, comma sostituito dall'art. 1 – comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposto sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative a livello nazionale.

## **Art. 3**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Comune di Pagno che la applica secondo le disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni vigenti.

## **Art. 4**

### **Soggetto passivo**

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. sono tutti i contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Pagno alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

## **Art. 5**

### **Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata nella misura del 0,2% (zerovirgoladuepercento).
2. Per gli anni successivi, l'aliquota può essere variata, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, in assenza di provvedimento si intende confermata con provvedimento di Giunta Comunale l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
3. La deliberazione di determinazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002.

## **Art. 6**

### **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

**Art. 7**  
**Funzionario Responsabile**

1. Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

**Art. 8**  
**Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, sia in acconto sia a saldo dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi stabiliti dalla legge per omesso, insufficiente o tardivo versamento.

**Art. 9**  
**Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15 – comma 1, della legge 11.02.2005 n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 10**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

**Art. 11**  
**Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Art. 12**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche ed alle altre disposizioni di leggi vigenti.